



TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA -SEZIONE LAVORO-

IL GIUDICE

all'esito della trattazione cartolare del 12/03/2024

pronuncia la seguente

ORDINANZA

1. Nella giurisprudenza di legittimità, sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia con riguardo ai rapporti contrattuali alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, risulta consolidato l'orientamento secondo cui *<<in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, solo nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione invece non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione>>* (Cass. 988/2017; nello stesso senso Cass. ord. 1849/2023; Cass. ord. 31537/2022; Cass. 36356/2021).

2. Ciò vale anche con riferimento alle procedure di mobilità nel mondo della scuola ed alla procedura in esame atteso che la Prof. DI CARLO chiede espressamente la riformulazione della graduatoria delle assegnazioni definitive delle sedi territoriali nel rispetto dell'ordine di preferenze indicato in domanda.

3. La pretesa attorea risulta, pertanto, diretta a conseguire una rimodulazione della graduatoria della mobilità e, pertanto, postula un conflitto tra pretendenti, ossia tra la ricorrente che ambisce a conseguire il trasferimento nella Provincia di Caltanissetta e gli altri docenti che da tale riconoscimento subirebbero detrimento.

4. Questi ultimi vanno quindi considerati parti necessarie del processo e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c.

5. A tal fine, l'integrazione va disposta nei confronti di tutti i docenti di scuola primaria - tipo posto comune - partecipanti alla mobilità 2016/17 che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso all'interno della provincia di Caltanissetta.

6. Quanto alle modalità di notificazione si osserva che
- l'art. 151 c.p.c. dispone che il giudice possa d'ufficio prescrivere che la notificazione sia eseguita *"in modo diverso da quello stabilito dalla legge"*;



- l'art. 19 D.lgs. 33/2013, contenente norme sul *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”*, prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei *“bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione”*, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati a partecipare alla procedure concorsuali; ciò è coerente – ad avviso del TAR per il Lazio, ord. 9506/2013 – *“con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte”*;

- inoltre, ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, *“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;

- alla luce delle coordinate esegetiche sopra tracciate ed avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto rappresenta la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale.

PERTANTO

Visto l'art. 151 c.p.c.

AUTORIZZA

parte ricorrente a provvedere alla suddetta notificazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIM dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso, con l'indicazione degli estremi della presente ordinanza e l'avvertimento che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della stessa.

Prescrive, inoltre, che il MIM resistente:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato *“Atti di notifica”*, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

DISPONE

che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, avvertendo i controinteressati che potranno costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza a pena di decadenza.

* * *

P.Q.M.

RINVIA la causa all'udienza del **09/07/2024 per discussione e decisione.**

Visto l'art. 127-ter cpc



DISPONE che l'udienza sia sostituita dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni;

ASSEGNA alle parti termine perentorio fino al **09/07/2024 h 08:31** per il deposito telematico delle suddette note scritte.

AVVERTE le parti che:

- le stesse possono opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- se nessuna di esse depositerà note nel termine assegnato, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata nuova udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, verrà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;
- dalla scadenza del termine assegnato, inizierà a decorrere il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento da parte del Giudice.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per l'annotazione, nello storico del fascicolo informatico, delle modalità di trattazione.

Caltanissetta, 12/03/2024

IL GIUDICE
Francesco Bongioanni

